



AGENZIA DELLE ENTRATE

# IRAP 2004

## PERSONE FISICHE

Dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive  
PERIODO DI IMPOSTA 2003

---

**ISTRUZIONI PER  
LA COMPILAZIONE**

**QUADRO IQ**

---

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

## DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Premessa

Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta al fine di agevolarne l'utilizzo a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: PF caratterizzano il Modello UNICO riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

Si ricorda che gli importi, indicati in euro, devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

È ammessa la stampa monocromatica del modello utilizzando il colore nero.

**Tutte le norme richiamate nel modello e nelle istruzioni relative al TUIR si intendono riferite al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.**

### 1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2004 - PF" va utilizzato dalle persone fisiche per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2003, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446 -, e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 28 dicembre 2001, n. 448, legge 27 dicembre 2002, n. 289, **D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e legge 24 dicembre 2003, n. 350**).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- esercenti attività commerciali (titolari di redditi d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir);
- esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuir);
- produttori agricoli (titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del Tuir, salvo quanto specificato al paragrafo 1.4. Sezione III).

Nei confronti delle persone fisiche non residenti il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa ovvero nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta non sono tenuti alla dichiarazione e al versamento dell'IRAP.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione. In caso di fallimento, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata con le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata devono presentare i quadri IQ all'interno di tale dichiarazione. I soggetti che, invece, non sono tenuti alla dichiarazione in forma unificata devono comunque presentare la dichiarazione IRAP congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In ogni caso, nel frontespizio del Mod. "UNICO 2004 - PF", va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione". I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2004 - PF", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Il presente quadro è suddiviso in nove sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo all'anno 2003. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, soggetto che eserciti sia un'attività imprenditoriale sia un'attività professionale), dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. La sesta, la settima e l'ottava sezione attengono, rispettivamente, alla determinazione del valore della produzione netta, al riparto su base territoriale di tale valore assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. La nona sezione concerne, l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della convenzione con gli Stati Uniti.

Nel caso in cui il soggetto eserciti più imprese e determini il valore della produzione con i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446 dovrà essere compilata un'unica sezione.

## 1.2

### Sezione I - Imprese

La sezione I deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG ai fini della dichiarazione dei redditi.

I soggetti che per l'anno 2003 si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del regime forfetario di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. "imprese minime"), possono optare – compilando la successiva sezione II in luogo della presente sezione – per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP secondo le regole previste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi.

I soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, le imprese di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui allo stesso art. 29 secondo le regole dell'art. 78 del Tuir e le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, compilano la presente sezione qualora optino – ovvero abbiano optato nella precedente dichiarazione – ai sensi dell'art. 9 comma 2, del D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5 dello stesso decreto. In tal caso, va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli" e non va compilata la sezione III. L'opzione vincola il soggetto ad applicare le norme del citato art. 5 anche per i tre periodi d'imposta successivi, al termine dei quali può essere revocata.

I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca" e compilare la Sez. III.

Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al citato art. 29 sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi. **Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresì deducibili i costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati a categorie dei dipendenti e dei collaboratori.**

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni vevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: i maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, e agli studi di settore ai sensi dell'art. 2 del predetto D.P.R., per il primo periodo d'imposta in cui essi trovano applicazione ovvero per il primo periodo d'imposta relativo alla loro revisione; la rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

**Non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP i maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per l'adeguamento derivante dall'adesione al concordato preventivo biennale, ai sensi dell'articolo 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (vedi circolare 5/E del 4 febbraio 2004 par. 3.2.1).**

**Per la compilazione dei righe della sezione I, indicare:**

– in **colonna 1**, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

- nelle **colonne 2 e 3**, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;
- in **colonna 4**, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata, incluse le "imprese minime", devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo, in particolare, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **riga IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore;
- **riga IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di variazione negativa, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **riga IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di variazione negativa, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **riga IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **riga IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). Concorrono alla formazione della base imponibile IRAP anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia. In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali ovvero destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.  
I contributi erogati in base a norma di legge, che per espressa previsione della legge istitutiva del singolo contributo o di altra norma speciale non sono esclusi dall'IRAP, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).  
Non concorre a formare la base imponibile il premio di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. In colonna 3, vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);
- **riga IQ7**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **riga IQ8**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi; **non sono, inoltre, deducibili, ai sensi dell'art. 5,**

**comma 2, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 81, comma 1, lett. i), del TUIR.**

L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche.

**Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, non rilevano le deduzioni forfetarie di cui all'art. 62, comma 1-quater, del Tuir; tuttavia tali imprese, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Tuir.**

Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ10 – relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del TUIR sono deducibili nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri e ammortamenti relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;

- **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibili. Così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99/30.987,41 euro per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo o negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore positivo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o in colonna 4 deve essere preceduto dal segno più);
- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir;
- **rigo IQ14**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le

quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973.

Nel **rigo IQ16**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo di imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro **le quali, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 2, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 all'art. 11, comma 1, lett. a), del citato decreto legislativo, sono integralmente deducibili;**
- in **colonna 4**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

### 1.3

#### Sezione II - Imprese in regime forfetario

La sezione II è riservata ai soggetti che applicano, ai fini dell'Irpef, il regime di determinazione del reddito di impresa di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996 ("imprese minime") e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tali disposizioni prevedono che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di impresa, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ18**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per l'anno 2003;
- **rigo IQ19**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 90, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del Tuir, non concorrono più alla formazione della base imponibile;**
- **rigo IQ20**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 2003 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9).

Nel **rigo IQ21**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo di imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro **le quali, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 2, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 all'art. 11, comma 1, lett. a), del citato decreto legislativo, sono integralmente deducibili;**
- in **colonna 4**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

### 1.4

#### Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché dai soggetti che esercitano attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Come già precisato, tali soggetti possono optare – con effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari; in tal caso, dovrà essere compilata la sezione I. I soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono

del regime forfetario, possono compilare la sezione III cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi; in tal caso è necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IQ38, colonna 1, il solo dato positivo.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA nell'anno 2003, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno 2003 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Per la determinazione della base imponibile, va indicato:

- **rigo IQ23**, ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir;
- **rigo IQ24**, ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. Per i produttori agricoli che nell'anno 2003 hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633 del 1972 (in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a 2.582,28 ovvero a 7.746,85 ma non a 20.658,28 euro, si tiene conto degli acquisti inerenti l'attività agricola risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali ancorché non registrate.  
In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9.

Nel **rigo IQ25**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446, ed in particolare:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo di imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro **le quali, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 2, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 all'art. 11, comma 1, lett. a), del citato decreto legislativo, sono integralmente deducibili;**
- in **colonna 4**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

## 1.5

### Sezione IV - Esercenti arti e professioni

La sezione IV va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, per i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Gli esercenti arti e professioni che, ai fini dell'Irpef, si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996, possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. In tal caso, va compilata la successiva sezione V. La scelta non è vincolante per i successivi periodi d'imposta e può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto.

Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:

- **rigo IQ27**, compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare la somma degli importi indicati nei rigi RE2, colonne 1 e 2, RE3, colonna 2 e RE4, colonna 3 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi di cui alla colonna 1 del rigo RE4 dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, e agli studi di settore, ai sensi dell'art. 2 del predetto D.P.R., per il primo periodo

d'imposta in cui essi trovano applicazione ovvero per il primo periodo d'imposta relativo alla loro revisione; **sono altresì esclusi i compensi di cui alla colonna 2 del rigo RE4 dichiarati per l'adeguamento derivante dall'adesione al concordato preventivo biennale, ai sensi dell'articolo 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350);**

- **rigo IQ28**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
  - quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore ad euro 516,46 (di cui al rigo RE6 della dichiarazione dei redditi);
  - canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di rigo RE7 della dichiarazione dei redditi). L'importo degli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione è determinato secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;
  - canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE8 della dichiarazione dei redditi);
  - spese relative a immobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;
  - compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE11 della dichiarazione dei redditi);
  - spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE13 della dichiarazione dei redditi);
  - spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi RE14, RE15 e nei righi RE16 e RE18 della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ29**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo di imposta questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta, con contratto di formazione lavoro **le quali, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 2, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 all'art. 11, comma 1, lett. a), del citato decreto legislativo, sono integralmente deducibili;**
- in **colonna 4**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

## 1.6

### Sezione V - Esercenti arti e professioni in regime forfetario Irpef

La sezione V è riservata agli esercenti arti e professioni che applicano ai fini dell'Irpef il regime di determinazione del reddito di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996 e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tale norma prevede che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di lavoro autonomo, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ31**, importo del reddito determinato forfetariamente;
- **rigo IQ32**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 90, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del Tuir, non concorrono più alla formazione della base imponibile;**
- **rigo IQ33**, ammontare degli interessi passivi corrisposti nel 2003 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9).

Nel **rigo IQ34**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo di imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

- in **colonna 3**, le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro **le quali, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 2, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 all'art. 11, comma 1, lett. a), del citato decreto legislativo, sono integralmente deducibili;**
- in **colonna 4**, l'importo complessivo di tali deduzioni.

**1.7****Sezione VI -  
Valore della  
produzione netta**

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.

Nei **righi da IQ36 a IQ40**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- in **colonna 2**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VII) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ49 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, di rigo IQ50. Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea;
- in **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ41**, va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nei rigi da IQ36 a IQ40.

Nel **rigo IQ42**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti, ai sensi degli artt. 11 comma 1, lettera a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ43**, va indicato, in **colonna 2**, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ41, colonna 3, e, in **colonna 1**, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ42. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei rigi IQ41 e IQ42 sono di segno positivo.

**Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. d), della legge n. 289 del 2002, che ha sostituito l'art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997, tale deduzione spetta a condizione che l'importo di rigo IQ41, colonna 1, aumentato (o diminuito) di quello di rigo IQ42, non superi euro 180.984,91 e si applica nelle seguenti misure:**

**DEDUZIONI**

Base imponibile		Deduzione	
fino a 180.759,91		7.500	
oltre 180.759,91	e fino a 180.834,91	5.625	
oltre 180.834,91	e fino a 180.909,91	3.750	
oltre 180.909,91	e fino a 180.984,91	1.875	

**Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e), della Legge n. 289 del 2002, che ha aggiunto il comma 4-bis.2 all'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in caso di periodo d'imposta di durata in-**

**feriore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.**

Nel **rigo IQ44**, va indicato l'ammontare della deduzione spettante ai soggetti che usufruiscono dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per l'emersione del lavoro sommerso, come modificata dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, dalla legge del 28 dicembre 2001, n. 448, dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 e dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla legge n. 266 del 22 novembre 2002. Ai sensi di tale disposizione l'IRAP non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato così come determinato ai fini delle imposte sui redditi nei relativi quadri d'impresa e lavoro autonomo ed assoggettato ad imposta sostitutiva. Va, pertanto, riportato l'importo della somma delle colonne 3 dei rigi RE22, RF45 e RG30 del modello UNICO 2004 - PF, qualora nella rispettiva colonna 1 sia indicato il codice 1 o il codice 2.

**Nel rigo IQ45 va indicato, qualora ne sussistano i presupposti, l'ammontare della deduzione per lavoro dipendente di cui al art. 5, comma 2, lett. e), della legge n. 289 del 2002, che ha aggiunto il comma 4-bis.1 all'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997.**

**Tale disposizione prevede, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del citato decreto, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.**

**La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale, è ridotta in misura proporzionale.**

**Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.**

**Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e), della legge n. 289 del 2002, che ha aggiunto il comma 4-bis.2 all'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.**

Nel **rigo IQ46**, va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ41, colonna 3, e la somma degli importi dei rigi IQ43, colonna 2, IQ44 e IQ45; nel caso in cui il risultato è negativo indicare 0.

Nel **rigo IQ47**, va indicata la quota del valore della produzione indicato nel rigo IQ46, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento, **ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350**, ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione III, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ48** va indicata la quota dell'importo di rigo IQ46 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

## 1.8

### Sezione VII - Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale (importo di rigo IQ47) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali (importo di rigo

IQ48); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE, è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ43, colonna 1.

In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).

Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. 446 del 1997, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 446/97, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ49** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.

Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia, compilando la sola colonna 2 del rigo IQ49.

I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nel **rigo IQ50**, va indicata, in **colonna 1**, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in **colonna 2**, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **rigi** da **IQ69** a **IQ89** va indicato:

– in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);

- in **colonna 2**, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ49, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir (rigo IQ50, colonna 2). L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ46 nonché, separatamente, quello risultante dalla somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei rigi da IQ36 a IQ40.  
Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più rigi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività.
- in **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato o diminuito, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ42, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ43, colonna 1). Nel caso in cui l'importo derivante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;
- in **colonna 5**, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo;
- in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata;
- in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.  
Nel caso di introduzione da parte di leggi regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano) di un credito d'imposta ai fini Irap, il contribuente che intende avvalersi di tale credito deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo in cui va indicato:
  - in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
  - in colonna 5, la codifica CR;
  - in colonna 7, l'importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.

## 1.9

### Sezione VIII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ90** va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei rigi da IQ69 a IQ89.

Nel **rigo IQ91** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 4 del rigo RX5 del "Mod. UNICO 2003 – Persone fisiche").

Nel **rigo IQ92** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ93**, va indicato :

- in **colonna 1**, l'importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
- in **colonna 2**, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l'importo, indicato in colonna 1, dovuto ma non versato a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ90 e la somma degli importi indicati nei rigi IQ91 e IQ93, colonna 2, diminuita dell'importo di rigo IQ92, va indicata nel **rigo IQ94**, (importo a debito) o nel **rigo IQ95** (importo a credito).

## 1.10 Sezione IX - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata ai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione o base fissa in Italia per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione.

In tale sezione va, in particolare, indicato:

- **rigo IQ96**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
- **rigo IQ97**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- **rigo IQ98**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righe IQ96 e IQ97 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia di euro 5.164,00, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a euro 516,00 ed euro 1.032,00. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia di euro 258,00.

La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164,00 - (516,00 + 1.032,00)}{5.164,00} =$$

$$\frac{5.164,00 - (1.548,00)}{5.164,00} = \frac{3.616,00}{5.164,00} = 70\%$$

credito di imposta = 258,00 x 70% = 180,60

### Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEF, pertanto, l'acconto relativo all'anno 2004, è dovuto in misura pari al 98 per cento dell'importo di rigo IQ90 – sempreché l'importo ivi indicato superi euro 51,65 – e deve essere versato in due rate:

- la prima, pari al 40 per cento, entro il 21 giugno 2004 (in quanto il 20 giugno è festivo) ovvero entro il 20 luglio 2004 con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se di importo non superiore a euro 103;
- la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 30 novembre 2004.

È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 2003 risultavano esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero.

Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 2003 il limite di un terzo, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 2004.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

**APPENDICE**  
**Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili**

**AVVERTENZE** La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni. Si ricorda che a partire dal periodo d'imposta 2003 è cessato il regime transitorio previsto dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni; pertanto, anche per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, l'aliquota base è quella del 4,25%. Si riportano nella seguente tabella le aliquote stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome così come comunicate dalle stesse all'Agenzia delle Entrate. Si ricorda, infine, che la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ha previsto con l'art. 2, comma 21, la sospensione sino al 31 dicembre 2004 degli effetti delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Riduzione aliquota farmacie rurali sussidiate	2,75	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazioni soggetti di cui all'art.3 co.1 lett. a), b) c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività nel biennio 2001/2002, purché il valore della produzione netta non superi euro 77.468,53.	3,25	01/01/01	secondo anno di attività	Art. 1 - L. R. 29/03/01 n. 11
	A3	Agevolazioni per i soggetti di cui all' art. 3 ,co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R. 10/05/02 n. 7
	A4	Agevolazione Onlus	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 1 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A5	Agevolazione Coop sociali di cui alla Legge 8/11/1991, n. 381	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 2 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
Basilicata	A1	Agevolazione Onlus	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 2 L. R. 31/01/02 n. 10
Emilia Romagna	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
	A3	Organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49	3,25	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2003	a regime	Art. 18, comma 1 L. R. 22/12/03 n. 30
Friuli Venezia Giulia	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//			si attende regolamento di attuazione Artt. 4 e 5 della L.R. 25/02/2000 n. 4
	A1	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1 commi 14-18, L. R. 29/01/03 n. 1
	A2	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 7/92 aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1 commi 14-18, L. R. 29/01/03 n. 1
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//			si attende regolamento di attuazione Art. 64, L. R. 22/04/2002 n. 12
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
	E2	Cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7.02.1992, n. 7.	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
Lazio	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	0,90	01/01/02	a regime	Legge regionale 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93) Riduzione di aliquota dell'0,50%	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla Tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	3,75	01/01/02		Come sopra

	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	4,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	4,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell'aliquota IRAP)	4,25	01/01/02		Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A [codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51, (escluso 51.1; 62)]	5,00	01/01/02	a regime	Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2. Si ricorda che la L.R. n. 2 del 2003 ha escluso da tale maggiorazione il codice 92.4)	5,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	M3	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codice ISTAT 65)	5,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	A4	Agevolazione per le Coop. soc. L. 381/91 (cod. ISTAT 85.31,85.32) Riduzione di aliquota dello 0,50%	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività) Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/02		Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dello 0,50%	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra
Liguria	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione nel periodo compreso tra il 23.05.01 e il 31.12.2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97, limitatamente al valore della produzione netta di euro 516.456,90.	3,25	23/05/01	2 periodi d'imposta	Art. 1 L. R. 21/05/01 n. 13 così come integrato dall'art. 3, co. 1, L. R. 07/05/02 n. 20
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97 aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani, alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	periodo di imposta d'inizio attività e due successivi	Art. 3, co. 2, L.R. 07/05/02 n. 20
	A3	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione : a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 N.B .Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della L. 381/1991.	3,00	01/01/02		Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
Lombardia	M1 (*)	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione	5,25	01/01/03		Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33 come confermato dall'art. 76 L. R. 14/07/03 n. 10
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 e 8 L. R. 18/12/01 n. 27 come confermato dall'art. 77, co. 1 e co. 2, L. R. 14/07/03 n. 10
	E2	Esenzione IRAP per le imprese e per le cooperative di produzione lavoro costituite nel 2003 aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	esenti	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2002	3 periodi d'imposta	Art. 1, co. 2 e 3, L.R. 23/12/02 n. 33 come confermato dall'art. 77, co. 4 e co. 5, L. R. 14/07/03 n. 10
(*) Maggiorazione confermativa dell'aumento di aliquota stabilito dalla legge regionale n. 27 del 18/12/2001.						
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività:				

	a)	soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4 lett. a) L. R. 19/12/01 n. 35
	b)	imprese di nuova costituzione e nuove imprese giovanili di cui all'art. 6 della l.r. 20 maggio 1997, n.31 che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2002;	4,25	01/01/02	per i primi due anni di imposta	Art. 1, co. 4, lett. b) L. R. 19/12/01 n. 35
	c)	soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n.460;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. c) L. R. 19/12/01 n. 35
	d)	cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. d) L. R. 19/12/01 n. 35
	e)	soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e) L. R. 19/12/01 n. 35
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991.	3,25	01/01/02		Art. 1, co. 5 L. R. 19/12/01 n. 35
	A2	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature (codici ISTAT attività economiche: 19.30.1, 19.30.2, 19.30.3) ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggio e selleria (codici ISTAT attività economiche: 19.20.0)	4,50	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 1, L. R. 22/12/03 n. 25 e art. 30, co. 1, L.R. 19/02/04 n.2
Molise (*)	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 446/97 limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002, così come individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale;	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. a) L. R. 30/12/2002 n. 45
	A2	Agevolazione per le nuove imprese costitutesi, in qualsiasi forma giuridica, nel territorio regionale nel corso degli anni 2002 e 2003;	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. b) L. R. 30/12/2002 n. 45
	A3	Agevolazione per le imprese giovanili di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, art. 5, comma 1 e per le imprese individuali il cui titolare ha età non superiore a 35 anni;	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. c) L. R. 30/12/2002 n. 45
	A4	Agevolazione per le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215;	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. d) L. R. 30/12/2002 n. 45
	A5	Agevolazione per le ONLUS ivi comprese quelle considerate tali di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.lgs. n. 460/1997;	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. e) L. R. 30/12/2002 n. 45
	A6	Agevolazione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche operanti senza fine di lucro;	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. f) L. R. 30/12/2002 n. 45
	A7	Agevolazione per le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei Comuni montani.	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 12, comma 2, lett. g) L. R. 30/12/2002 n. 45
(*) La regione Molise ha precisato che la maggiorazione prevista per le banche e per le imprese appartenenti alla rete della grande distribuzione regionale di cui al comma 4 dell'art. 12 della L.R. 30/12/2002 n. 45, è sospesa per effetto dell'art. 3 della legge 27/12/2002, n. 289.						
Piemonte	A1	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991 riduzione di aliquota dello 0,50%	3,75	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/2003 n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991 riduzione di aliquota dell'1,00%	3,25	01/01/04	periodo d'imposta in corso	Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/2003 n. 2
Puglia	E1	Esenzione Onlus	esente	01/01/02	a regime	Art. 48 L. R. 21/05/02 n. 7
Sicilia (*)	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997	5,25	01/01/02		Art.7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	A1	Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002, l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25%	4	01/01/03		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25	27/03/02		Come sopra
	A2	Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denuncia, l'aliquota del 3,25%	3,25	27/03/02	tre anni dalla denuncia	Come sopra

	E1	Le organizzazioni non lucrative di cui al D.lgs. 4/12/1997, n.460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 sono esenti dall'IRAP	esenti	01/01/02		Come sopra
	E2	Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono esenti dall'IRAP	esenti	16/04/2003		Art. 43 L. R. n. 4 del 16/04/2003
(*) La regione Sicilia ha precisato che le norme regionali si applicano, anche con riguardo ai soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta che iniziano successivamente alle decorrenze stabilite dalle stesse.						
Toscana	A1	Agevolazione Onlus,	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 1 L. R. 26/1/01 n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 2 L. R. 26/1/01 n. 2
	A3	Agevolazioni alle imprese giovanili (L. R. n. 27 del 26/04/93) costituite nel 2001-2003	3,25	01/01/01	3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/1/01 n. 2
	A4	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni montani	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2
	A5(*)	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni parzialmente montani purchè inseriti in comunità montane	3,75	01/01/03	a regime	Art. 1, L. R. 20/12/02 n. 43
	E1	Esenzione per gli esercenti commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65
	M1(*)	Soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43
(*) La regione Toscana, con nota del 12 marzo 2003, ha precisato che le norme regionali si applicano, per i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2003.						
Umbria	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/4/01 n. 13
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 2 L. R. 27/04/01 n. 13
	A3	Agevolazione alle Soc. Coop. di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
Veneto	A1(*)	Agevolazioni per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n.57/1999	3,25	01/01/03	2 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 22/11/02 n. 34
	A2(*)	Agevolazione per le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n. 1/2000	3,25	01/01/03	2 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 22/11/02 n. 34
	A3(*)	Agevolazione per le nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.24/1994	3,25	01/01/03	2 periodi d'imposta	Art. 3, co. 4, L. R. 22/11/02 n. 34
	A4(**)	Agevolazione per le nuove imprese giovanili e femminili operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacultura che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003 e in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale	0,90	01/01/03	2 periodi d'imposta	Art. 4, L. R. 22/11/02 n. 34
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 446 del 15/12/97	5,25	01/01/03		Art. 2, L. R. 22/11/02 n. 34
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Legge finanziaria 2000".						
(**) L'agevolazione risulta temporaneamente sospesa in quanto la legge regionale è subordinata all'acquisizione del parere positivo di compatibilità della Commissione europea ai sensi del Trattato CE. Consultare il sito WEB dell'Amministrazione regionale, al fine di verificare l'effettivo rilascio del parere. In assenza delle previste agevolazioni l'aliquota per l'anno 2003 è stabilita nella misura dell'1,9 per cento (art. 2, co. 1, Legge 24.12.2003, n. 350).						
Valle D'Aosta	E1	Esenzione Onlus	esente	01/01/03	a regime	Art. 1, co. 2, L. R. 11/12/02 n. 25
Provincia di Bolzano	E1	Esenzione Onlus	esenti	dal periodo d'imposta in corso all'01/01/03	a regime	Art. 1, L. P. 26/07/02 n. 11
Provincia di Trento	A1	Agevolazione per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale nel 2001, 2002, 2003	3,25	01/01/01	3 per. imp. da inizio attività	Art. 4, co. 3, L. P. 22/03/01 n. 3
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) b) c) del D.lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge provinciale.	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 2, co. 1, L. P. 30/12/02, n. 15
	A3	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi	0,90	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 2, co. 2, L. P. 30/12/02, n. 15
	A4	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, del decreto legislativo n.446/1997 considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso	Art. 2, co. 3, L. P. 30/12/02, n. 15
Per tutte le regioni	XX	<b>Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella</b>				